

2731

fr

0

13 giugno 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Direttrice del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio): procedura di consultazione

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore, egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura concernente la revisione delle disposizioni sul diritto successorio della Legge sul diritto internazionale privato (capitolo 6 LDIP) e vi ringraziamo per la facoltà concessa di esprimerci in proposito.

La modifica in consultazione si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore il 16 agosto 2012 del Regolamento europeo, con effetto sulle successioni a far tempo dal 17 agosto 2015, direttamente applicabile per gli Stati membri, ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Per quanto riguarda la Svizzera, ne va, però, tenuto conto nei seguenti casi: (i) il *de cuius* era cittadino svizzero e aveva la sua ultima residenza abituale in uno degli stati membri dell'UE; (ii) il *de cuius* era cittadino di uno degli stati membri dell'UE, aveva la sua ultima residenza abituale in Svizzera e ha scelto, nel testamento, come diritto applicabile alla sua successione quello dello stato del quale era cittadino; (iii) il *de cuius* aveva la sua ultima residenza abituale in Svizzera e ha lasciato beni in uno o più stati membri dell'UE.

La mozione 12 dicembre 2014 presentata dal consigliere agli Stati Luc Recordon incaricava il Consiglio federale di esaminare la possibilità di allestire una Convenzione internazionale sulle successioni a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento. La mozione è stata però respinta dal Consiglio nazionale.

La modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) in consultazione si prefigge perciò, quale obiettivo, l'armonizzazione del diritto internazionale privato con il Regolamento per evitare conflitti di competenza positivi a seguito di dissimilarità, seppur di dettaglio, fra il diritto interno e il diritto europeo. L'avamprogetto presentato inoltre incorpora un aggiornamento delle disposizioni alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente.

Con l'avamprogetto si vogliono eliminare alcune incertezze quanto all'attribuzione della competenza in ambito successorio transfrontaliero. Dalla dottrina viene data la possibilità agli ereditandi stranieri di prorogare il foro e si precisa la descrizione dei casi di competenza sussidiaria delle autorità svizzere (86 cpv. 4; 87 cpv. 1; 88 cpv. 1). Viene inoltre dato maggiore margine di manovra all'ereditando attribuendogli la possibilità di trasferire la competenza in un contesto dove determinante è la cittadinanza al momento della scelta del diritto (86 cpv. 3, 90 cpv. 3, 95 cpv. 3bis). Viene data la possibilità di fare salva la competenza dello Stato estero se

la successione è sottoposta al diritto svizzero (87 cpv. 2, 90 cpv. 2, 94 cpv. 2, 95 cpv. 1 e 3bis, 96 cpv. 1 lett. c). In aggiunta si adegua la prassi attribuendo maggiore margine di manovra quanto alla competenza sussidiaria delle autorità svizzere (87 cpv. 1, 88 cpv. 1). Si conferisce, secondo il diritto svizzero, lo statuto di esecutore testamentario / amministratore della successione alle figure previste dalla legislazione straniera applicabile (92 cpv. 2, 96).

Sono stati apportati sette adeguamenti al diritto applicabile (90 cpv. 2, 94 cpv. 1-3, 95 cpv. 1, 3 e 3bis), ossia: (1) anche persone con doppia cittadinanza possono scegliere il diritto di un proprio Stato nazionale estero; (2) la scelta di un diritto nazionale è valida se l'ereditando era cittadino dello Stato scelto al momento della redazione dell'atto; (3) per il testamento è determinante l'ultimo domicilio al momento della redazione dell'atto; (4) per i contratti successori viene data la possibilità di scelta del diritto applicabile; (5) i testamenti reciproci non sono più trattati alla stregua di contratti successori, salvo se l'accordo è vincolante; (6) per i testamenti e i contratti successori il diritto applicabile non vale per le questioni riguardanti la legittima, (7) mentre il riferimento all'ultimo domicilio e alla competenza restano invariati.

In definitiva riteniamo il presente avamprogetto di modifica opportuno e giustificato, in quanto permetterà di armonizzare parzialmente il diritto internazionale in un settore, quello successorio, che necessitava da tempo una revisione del capitolo 6. Le norme del diritto successorio hanno visto poche modifiche dalla loro entrata in vigore nel 1907 e non tengono evidentemente conto dei grandi cambiamenti sociali, familiari e soprattutto di mobilità a livello europeo e internazionale avvenuti da allora. Le modifiche proposte permetteranno di facilitare il compito dei tribunali civili chiamati a decidere sui procedimenti successori e le controversie ereditarie ed evitare così conflitti di competenza o decisioni contraddittorie e rafforzare la certezza e la sicurezza del diritto nei cittadini del nostro Paese. Esprimiamo quindi la nostra integrale adesione in punto al documento sottopostoci, sul quale non abbiamo particolari osservazioni, confidando che la prospettata revisione della LDIP si dimostrerà atta a raggiungere gli scopi prefissati.

Vogliate gradire, stimata Consigliera federale, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.